

30 maggio 2019

INFORMAZIONI FISCALI N. 12/2019

**Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
obbligatoria dal 1° luglio 2019**

D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Art. 2
Prov. 28 ottobre 2016, n. 182017
D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, Art. 17
Prov. 28 febbraio 2019
Circ. 10 aprile 2019, n. 8/E
Prov. 18 aprile 2019, n. 99297
Ris. 8 maggio 2019, n. 47/E
D.M. 10 maggio 2019

Sommario

1. [Trasmissione telematica dati corrispettivi e abolizione scontrini e ricevute fiscali](#)
2. [Soggetti obbligati](#)
3. [Decorrenza](#)
4. [Documenti obbligatori](#)
5. [Credito d'imposta](#)
6. [Esclusioni](#)

1.	Trasmissione telematica dati corrispettivi e abolizione scontrini e ricevute fiscali
-----------	---

Come segnalato nella nostra circolare *Informazioni fiscali 3.12.2018*, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 127/2015, modificato dall'art. 17, D.L. 119/2018, l'**obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sostituisce quello di **certificazione fiscale dei corrispettivi** tramite **ricevuta fiscale** o **scontrino fiscale**, salvo che per i soggetti indicati nel successivo punto 6.

L'adempimento deve essere effettuato mediante appositi strumenti elettronici (**registratori telematici**).

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono adempiere all'obbligo in oggetto mediante l'invio dei dati dei corrispettivi al citato Sistema tessera sanitaria.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante una **procedura web** messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

2.	Soggetti obbligati
-----------	---------------------------

I soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono:

- 1) **commercianti al minuto autorizzati** che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- 2) soggetti che effettuano **prestazioni alberghiere** e **somministrazioni di alimenti e bevande** in pubblici esercizi;
- 3) **altri soggetti** assimilati o indicati nell'art. 22, D.P.R. 633/1972:

3.	Decorrenza
-----------	-------------------

L'obbligo si applica a decorrere dalle seguenti date:

- dal *1° luglio 2019* per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un **volume d'affari complessivo** superiore a Euro 400.000, ovvero
- dal *1° gennaio 2020* per tutti gli altri soggetti, compresi quelli che hanno iniziato l'attività nel 2019.

Il volume d'affari considerato comprende anche i corrispettivi derivanti dall'eventuale esercizio di attività diverse da quelle previste dall'art. 22, D.P.R. 633/1972.

Entro le medesime date, gli esercenti che operano con **più punti cassa** per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un **unico registratore telematico (RT)** o un Server-RT devono fare **certificare la conformità** dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi alle specifiche tecniche approvate con Prov. 28 ottobre 2016.

Restano valide, per il periodo d'imposta 2019, le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate facoltativamente entro il 31 dicembre 2018.

4.	Documenti obbligatori
-----------	------------------------------

Resta fermo l'obbligo di **emissione della fattura** su richiesta del cliente, e, in mancanza, del **nuovo documento commerciale** di cui al D.M. 7 dicembre 2016 che certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia. Tale documento deve avere il seguente contenuto informativo minimo:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Se integrato con l'indicazione del **codice fiscale** o del **numero di partita IVA** del soggetto acquirente, il documento commerciale consente la **deduzione delle spese** da parte dell'acquirente ai fini delle imposte sui redditi e l'emissione della **fattura differita** di cui all'art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972. In tale ultimo caso, nella sezione "AltriDatiGestionali" della fattura elettronica devono essere riportati gli estremi identificativi del documento commerciale.

5.	Credito d'imposta
-----------	--------------------------

Per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, negli anni 2019 e 2020 è concesso un **contributo** complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni

strumento. Il contributo è concesso sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione con **codice tributo 6899** a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Alla compensazione di tale credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e all'art. 34, L. 388/2000.

6.	Esclusioni
-----------	-------------------

In fase di **prima applicazione**, ai sensi del D.M. 10 maggio 2019 **non sono soggette all'obbligo** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica:

- a) le operazioni **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** mediante ricevuta o scontrino fiscale ex art. 2, D.P.R. 696/1996 (fra cui le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali e le vendite per corrispondenza), D.M. 13 febbraio 2015 (stampa e recapito di duplicati di patente) e 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti non imprenditori, artisti o professionisti);
- b) le prestazioni di **trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli** con bagagli a seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) **fino al 31 dicembre 2019**, le operazioni collegate e connesse a quelle sopra menzionate nonché alle altre operazioni di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972, effettuate **in via marginale** rispetto a quelle di cui le lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione di cui all'art. 21 del medesimo D.P.R. del 1972. Sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari del 2018;
- d) le operazioni effettuate **a bordo di una nave, di un aereo o di un treno** nel corso di un **trasporto internazionale**.

I corrispettivi di tali operazioni devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto IVA e in quello di cui all'articolo 23 per le fatture eventualmente emesse. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, D.L. 119/2018, tali registri si considerano regolarmente tenuti anche su sistemi elettronici, senza obbligo di stampa cartacea se non a seguito di richiesta da parte degli organi di controllo.

Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo l'obbligo del rilascio di **ricevuta fiscale** o di **scontrino fiscale**. La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni di cui sopra è comunque ammessa **facoltativamente**, in sostituzione dell'emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale.

Con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni sopra indicate alle lettere a), b) e d).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 9 del 22 gennaio 2019, **le vendite a distanza** effettuate senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, ivi compreso il **commercio elettronico indiretto** con consegna fisica della merce a domicilio, sono assimilate alle **vendite per corrispondenza** e, pertanto, rientrano nell'esonero di cui alla precedente lettera a).


Al contrario, le *vending machine* o terminali posti in locali commerciali che perfezionano la cessione del bene e il pagamento del corrispettivo, con consegna contestuale ancorché non automatizzata, sono soggette alle disposizioni relative ai **distributori automatici** di cui ai Provv. 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017.

Infine, si segnala che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 149 del 21 maggio 2019, ha chiarito che **l'obbligo** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi **non si applica** qualora il soggetto passivo certifichi **tutte le operazioni** effettuate mediante emissione della **fattura elettronica**, anche nel caso in cui l'emissione di fattura non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 633/1972. Infatti, l'esercizio di tale facoltà comporta il venire meno degli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale sostituiti, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 127/2015, dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si segnala che le operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi non parteciperanno alla c.d. "*lotteria degli scontrini*" di cui all'art. 1, commi 540-544, L. 232/2016, la cui entrata in funzione è prevista il 1° gennaio 2020.

* * *

Cordiali Saluti



Mario Difino

19Info12

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.